



COMUNE DI BORGO SANDALMAZZO

Provincia di Cuneo

Medaglia d'Oro al Merito Civile

***REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI GESTIONE
DELLE ATTIVITA' RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI GIOCHI LECITI***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n.16 del 27/04/2018

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - OBIETTIVI

ART. 3 - DEFINIZIONI

CAPO II - SALE GIOCHI

ART. 4 - PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI
DI INTRATTENIMENTO

ART. 4BIS - PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO

ART. 4TER – INFORMAZIONE AL PUBBLICO

ART. 5 – ORARI DI APERTURA

ART. 6 – DIVIETO DI UTILIZZO DA PARTE DI MINORI

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

ART. 8 – (SOPPRESSO)

ART. 9 – PROCEDIMENTO PER L'APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 10 - INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIA' IN
POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 - 88 DEL T.U.L.P.S.

CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 11 - CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

ART. 11 BIS – GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE
DELLO STATO

CAPO V - SANZIONI

ART. 12 - SANZIONI

CAPO IV - RINVIO

ART. 13 DISCIPLINA DI SETTORE

CAPO I
NORME GENERALI

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e alla Legge Regione Piemonte 2 maggio 2016, n. 9.

ART. 2
OBIETTIVI

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da intrattenimento è sottoposta alla disciplina del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06 maggio 1940, n. 635, nonché alla normativa complementare in materia di gioco lecito, emanata in particolare dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. Con il presente Regolamento il Comune di Borgo San Dalmazzo recepisce quanto previsto dalla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 che, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione tutelando altresì il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica: ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli.

3. In conformità con quanto previsto nell'articolo 4 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14 (Decreto Legge convertito con modificazioni dalla l.18 aprile 2017, n.48) con il presente regolamento il Comune di Borgo San Dalmazzo si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, limitando altresì la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili e, non secondariamente, creando un argine a possibili fenomeni di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.

4. Le norme contenute nel presente Regolamento si informano, in coerenza con il precitato obiettivo, ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella

dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività, dei problemi connessi con la viabilità.

Le finalità sopra indicate sono contemplate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come stabilito dalla legge.

5. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
 - a. rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
 - b. della prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.4.

6. Qualora dall'eccessiva concentrazione nella medesima area geografica dell'offerta di centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo possano derivare gravi problemi connessi alla viabilità e alla circolazione stradale, l'Amministrazione comunale, al termine di un procedimento di valutazione, si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione o di applicare quanto previsto all'articolo 4 comma 3-ter del vigente regolamento.

ART. 3 **DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita *sala giochi*, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*:

- 1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
- 2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. ed obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali, insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il cui costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro,

erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT, video lottery terminal): gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tale tipologia, il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S., è di competenza della Questura;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lettera c-bis) del T.U.L.P.S: apparecchi meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lettera c-ter) del T.U.L.P.S: apparecchi meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

c) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza riconducibile all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza riconducibile all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza riconducibile all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza riconducibile all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 04 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui

all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

d) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

e) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

f) *esercizi commerciali*: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, e dal D.Lgs. 59/2010;

g) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da trattenimento;

h) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

CAPO II SALE GIOCHI

ART. 4

PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni o apparecchi da trattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6, del T.U.L.P.S.
2. Gli apparecchi o congegni di intrattenimento:
 - a. devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi o alle attività di diversa natura praticate nel locale¹;
 - b. non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto^{2 3} e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;
3. In applicazione di quanto previsto dalla Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a cinquecento metri da:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
 - b) centri di formazione per giovani e adulti;
 - c) luoghi di culto;

- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) movicentro e stazioni ferroviarie⁵.

3-bis. L'Amministrazione comunale, come previsto dall'art.5 c.2 della Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana intesa come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione sociale e culturale e recupero delle aree e dei siti degradati, la promozione della cultura del rispetto della legalità, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica individua il divieto di collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S. ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a cinquecento metri da:

- a) ludoteche per utenti di età inferiore a diciotto anni⁶;
- b) sale cinematografiche con prevalente utenza giovanile⁸;
- c) spazi pubblici frequentati abitualmente da utenza giovanile quali giardini, parchi e aree all'uopo attrezzate;

3-ter. L'Amministrazione comunale, qualora dall'eccessiva concentrazione dell'offerta di centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo possano derivare gravi problemi connessi alla viabilità e alla circolazione stradale, al termine di un procedimento di valutazione e dandone adeguata motivazione, individua il divieto di collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'art.110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a cinquecento metri da altre sale giochi già esistenti.

4. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art 110 c. 6 del T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato⁹.
5. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione, in copia conforme rilasciato dall'Ufficio Regionale dell'AMMS competente, e il certificato di conformità, in originale, rilasciato dal produttore dell'apparecchio. Su ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;
6. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati¹⁰;
7. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna o in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini simili ingannevoli;
8. È vietata qualsiasi forma di pubblicità relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6

e 7 del T.U.L.P.S.¹¹ presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'art. 2 comma 1 lettera d) della LR n° 9/2016.

9. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno¹².
10. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile:
 - a. la tabella dei giochi proibiti predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza¹³;
 - b. il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P.¹⁴
11. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 o 7 del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
12. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110, c. 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate.

ART. 4BIS

PRESCRIZIONI PER L'UTILIZZO DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI INTRATTENIMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:
 - a. l'obbligo di installare l'apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell'esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
 - b. l'obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
 - c. il divieto di installare qualsiasi gioco all'esterno dei locali o aree destinate all'attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell'attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
 - d. il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant'altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
 - e. ove ricorrano le circostanze, sarà rispettato il D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
 - f. Il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;

- g. L'impianto elettrico dei locali sarà realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
- h. Il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
- i. L'obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo.
- j. Il divieto di attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale giochi.

ART. 4TER INFORMAZIONE AL PUBBLICO

1. All'interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art.110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 nonche' per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Anche all'esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
4. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all'articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS.
5. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, e inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili;
6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell'articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. o l'autorizzazione rilasciata dal Comune.
8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
9. Ai sensi della legge 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalla ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d'azzardo patologico.

10. All'esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita.
11. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari". I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.

ART. 5

ORARI DI APERTURA

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle proprie funzioni previste dall'art. 50 del T.U.E.L., per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, può disporre limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., per un durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.¹⁵
2. Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall'articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell'orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
3. La riduzione dell'orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:
 - a. di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
 - b. di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
 - c. di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall'arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

ART. 6

DIVIETO DI UTILIZZO DA PARTE DI MINORI

1. È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. ai minori di anni diciotto.¹⁶
2. È vietato consentire l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'art. 110, comma 7, lettera c) bis del T.U.L.P.S. ai minori di anni diciotto.¹⁷

ART. 7

CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

1. L'apertura di nuove sale giochi e il trasferimento di sede di quelle esistenti hanno luogo nel

rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. L'apertura di nuovi esercizi di sala giochi o il trasferimento di quelli esistenti è consentita qualora sia osservata la distanza pari o superiore a metri 500 rispetto a luoghi sensibili riportati nell'art. 4, comma 1, lettera c), del presente Regolamento o di altri punti sensibili individuati con deliberazione di Giunta Comunale. La distanza è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili. Detta distanza è misurata con un margine di tolleranza non superiore al 3%;
- b. I locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge 13/89;
- c. I locali devono essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile. L'accesso ad essi deve avere luogo direttamente dalla pubblica via e devono essere rispettate le prescrizioni previste in materia di sorvegliabilità dei locali¹⁸.
- d. Quando la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera a), della Legge Regionale 29 dicembre 2006, n. 38, l'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago; la superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla domanda di esercizio;
- e. Per i locali aventi "attività di gioco esclusiva", presso i quali sono presenti punti autorizzati di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla lettera d), vanno osservare le seguenti disposizioni:
 - i. dall'insegna non deve risultare chiaramente la destinazione commerciale dell'attività, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non deve risultare autonomo rispetto all'attività da gioco,
 - ii. l'accesso all'area di somministrazione deve avvenire dal medesimo ingresso del locale presso il quale si svolge l'attività di gioco;
 - iii. l'area di somministrazione non deve essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
 - iv. l'attività di somministrazione deve avere luogo esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di giocostessa;¹⁹
- f. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di *dehors* esterni all'esercizio;
- g. Non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative.

ART. 8

(soppresso con delibera n.16 del 27/04/2018)

ART. 9

PROCEDIMENTO PER L'APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

1. Per l'apertura o il trasferimento di una sala giochi occorre presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 86-

110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

2. L'esame della domanda di apertura o di trasferimento è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:
 - a. attestazione/certificazione/asseverazione a firma di tecnico abilitato in merito alla conformità, anche edilizia ed urbanistica, dei locali e degli impianti ivi installati alle prescrizioni normative e regolamentari, con allegate dichiarazioni di conformità ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22.1.2008 n° 37 complete di tutti gli allegati obbligatori;
 - b. planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - c. valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi del D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, con le modalità previste dalla normativa di competenza della Regione Piemonte di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 2.2.2004, n° 9-11616 avente ad oggetto: "Legge Regionale 25 ottobre 2000, n° 53 – art. 3 comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".
 - d. dichiarazione del titolare di essere a conoscenza del presente regolamento, di accettarne e rispettarne tutte le norme senza eccezione alcuna;
3. Oltre quanto previsto dal presente articolo sono fatti salvi i requisiti previsti dalle leggi per l'esercizio dell'attività, con riferimento agli articoli 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. e alla legislazione antimafia di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159 del 06/09/2011, nonché la rispondenza dei locali ai requisiti di carattere igienico-sanitario, urbanistico ed edilizio, di sorvegliabilità ai sensi D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, e di conformità alla normativa di prevenzione incendi.

CAPO III

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 10

INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 – 88 DEL T.U.L.P.S.²⁰

1. Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 - 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110 cc. 6 e 7, a condizione che:
 - a. sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.²¹;
 - b. i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale²²;
 - c. il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie interna dell'esercizio;

CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

ART. 11
CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 cc. 6, lettera a) e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali non compresi tra quelli indicati all'art. 10, nel rispetto di quanto prescritto con il presente regolamento, previa presentazione di segnalazione certificata di inizio attività – SCIA - ai sensi dell'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 da presentare al SUAP ed a condizione che:
 - a. sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S.²³;
 - b. i congegni di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale²⁴;
 - c. il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; la superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

ART. 11BIS
GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

1. Giochi quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell'art.86 del TULPS.
3. All'interno dell'esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

CAPO V
SANZIONI

ART. 12
SANZIONI

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, sono punite a norma degli artt. 17-bis, 17-ter, 17-quater e 110 del medesimo;
2. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 come previsto dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;
3. L'Amministrazione Comunale si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii., di stabilire con provvedimento della Giunta Comunale un diverso importo del pagamento in misura ridotta della sanzione entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

**CAPO IV
RINVIO**

**ART. 13
*DISCIPLINA DI SETTORE***

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa di settore.
2. Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco sono tenute a conformarsi a quanto stabilito dall'art. 13 della Legge 2 maggio 2016, n. 9, nei termini indicati dal medesimo.

¹ Art. 3, comma 3, Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze – Decreto 27 ottobre 2003

² Art. 3, comma 1, Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze – Decreto 27 ottobre 2003

³ Prescrizioni riportate anche all'art. 5, Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 e ss.mm.ii

⁴ La giurisprudenza del TAR e del Consiglio di Stato, (Tar Liguria, n. 189 e 197 del 2014, Tar del Lazio, n. 279 del 2014, Consiglio di Stato, n. 5251 del 2014) hanno evidenziato come siano legittime le disposizioni che individuano ulteriori "luoghi sensibili" presso i quali non è consentita l'installazione di apparecchi da gioco.

⁵ Art. 5, comma 1, Legge Regionale del Piemonte 2 maggio 2016, n. 9

⁶ Per ludoteca s'intende un luogo che fornisce servizi incentrati sul gioco e/o sul giocattolo, consistenti in prestito di giochi, laboratorio di costruzione e riparazione giochi e giocattoli, animazione ludica.

⁷ Art. 5, comma 2, Legge Regionale del Piemonte 2 maggio 2016, n. 9 – Secondo quanto documentata dalla locale ASLCN1, mediante la campagna "il gioco d'azzardo ti toglie il sorriso", e dal Coordinamento Regionale per il gioco d'azzardo patologico – GAP PIEMONTE - si evidenzia come per il giocatore "Il rapporto col gioco si trasforma in un problema e col tempo in una vera e propria dipendenza", in particolare "Si innesca il meccanismo della rincorsa alla perdita, quindi si gioca sempre di più nel tentativo di recuperare il denaro perso". La vicinanza di più locali da gioco, è decisamente un fattore che può generare ulteriori pericoli per il giocatore come incentivo a provare ulteriormente a recuperare quanto perso e provocare una ulteriore ricaduta nel gioco.

⁸ Art. 5, comma 2, Legge Regionale del Piemonte 2 maggio 2016, n. 9 – Secondo il **Rapporto Giovani**, progetto dell'Istituto Giuseppe Toniolo, ente fondatore dell'Università Cattolica, "per i giovani il cinema è un fenomeno sempre più diffuso, basato, per lo più, su grandi produzioni spettacolari...". Questo aspetto, da non sottovalutare, pone la necessità di inserire tale tipologie di locali nei cosiddetti "luoghi sensibili", da proteggere ai fini del contrasto della ludopatia, ai fini della tutela delle categorie maggiormente vulnerabili.

⁹ Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 e ss.mm.ii.

¹⁰ Art. 5, comma 2, Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 e ss.mm.ii

¹¹ Art. 7, comma 1, Legge Regionale Piemonte 2 maggio 2016, n. 9

¹² Art. 5, comma 3, della Legge Regionale 2 maggio 2016, n. 9

¹³ Art. 110, comma 1 del T.U.L.P.S.

¹⁴ Art. 7, comma 5, Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158

¹⁵ Art. 6, Legge Regionale Piemonte 2 maggio 2016, n. 9

¹⁶ Art. 24, comma 20, D.L. 6 luglio 2011, n. 98

¹⁷ Art. 8, Legge Regionale Piemonte 2 maggio 2016, n. 9

¹⁸ D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 - Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

¹⁹ Art. 3, comma 2, Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27 luglio 2011 e ss.mm.ii

²⁰ La tipologia di apparecchi che si possono installare, in relazione alla tipologia di licenza in possesso, è dettato dall'art. 110 del T.U.L.P.S. e dalle relative circolari dell'A.A.M.S.

²¹ Art. 3, comma 3, Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze – Decreto 27 ottobre 2003

²² *Ibidem*

²³ *Ibidem*

²⁴ *Ibidem*